



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 24-01-2019 n. 11

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2019 E DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO PER IL 2019. PROVVEDIMENTI.

L'Anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro
del mese di gennaio alle ore 14:21, nella Residenza Municipale si e' riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
Ortenzi	Michele	SINDACO	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	VICE SINDACO	Presente
Petrini	Alan	ASSESSORE	Presente
VITA	MICHELA	ASSESSORE	Assente
MARZIALETTI	LORENA	ASSESSORE	Assente

Presenti: 3

Assenti : 2

Assiste il Segretario Giorgio Mariarosaria

Il presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il Sindaco, Michele Ortenzi, di concerto con l'Assessore al Bilancio, Lorena Marzialetti, formula, alla Giunta Comunale, la presente proposta di deliberazione:

PREMESSO che:

- ñ l'art. 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, testualmente recita *“La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate”*;
- ñ ai sensi del successivo art. 2, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 507/93, i Comuni italiani, ai fini dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (Diritti PP.AA.), sono ripartiti in diverse classi, sulla base delle dimensioni demografiche rilevate al 31/12 del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento;
- ñ per quanto riportato nel suddetto comma 1, dell'art. 1, il Comune di Montegiorgio viene collocato nella Classe V – Comuni fino a 10.000 abitanti;

RICORDATO come:

- ñ il presupposto dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. n. 507/93, sia costituito dalla *“1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto. 2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato”*;
- ñ *“Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. 2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità”*;

EVIDENZIATO, inoltre:

- ñ che il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari comunali, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche;
- ñ che il servizio PP.AA. deve essere obbligatoriamente istituito nei Comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio è facoltativo;
- ñ che per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

TENUTO CONTO che il Comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

Con tale regolamento il Comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.

Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresì stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette;

RICHIAMATO, allo scopo, il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni del Comune di Montegiorgio, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 208 dell'1/10/1994;

CONSIDERATO, tra l'altro, che il Comune di Montegiorgio, nella propria norma regolamentare, non ha optato per alcuna suddivisione delle località del proprio territorio sulla base della loro importanza, non prevedendo l'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93, fino ad un massimo del 50%;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del citato D.Lgs. n. 507/93, come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a) della Legge n. 448/2001, **"In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno"**;

VISTO l'art. 7 del D.Lgs. n. 507/93, che disciplina **le modalità di applicazione dell'ICP e detta i principi necessari per la determinazione delle tariffe**: *"1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. 2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. 3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. 4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. 5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. 6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili. 7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del*



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

100

per

cent

o

”,
;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 9 del D.Lgs. n. 507/93, per ciò che concerne **le modalità di pagamento dell'imposta**: “1. *L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.* 2. *Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento [0,26 euro] o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.* 3. *Il comune, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.* 4. *Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali* *anticipate*

qualor

a

sia di importo superiore a lire tre milioni [euro 1.549,37]. 5. *La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.* 7. *Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario”;*

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 14/12/2002, eseguibile nei modi di legge, ad oggetto “*Determinazione tariffe dell'Imposta sulla pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni. Anno 2003*” con la quale il Comune di Montegiorgio ha deliberato, tra l'altro, di applicare la maggiorazione di cui all'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997, nella misura del 20%;

TENUTO CONTO della seguente evoluzione normativa in materia di tariffe e di maggiorazioni all'ICP ed ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni:

La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 15/2018, ha fornito un'interpretazione del quadro normativo applicato dagli enti locali, ormai da diversi anni, riguardante **l'articolo 11, comma 10, della L. 449/1997** il



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

quale stabiliva che: *“Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino a un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”*.

Tale facoltà di maggiorazione è stata sospesa dal Legislatore per il triennio 2009-2011 con l'art. 77-bis, comma 30, del Decreto Legge del 25 giugno 2008, n. 112, recante il blocco degli aumenti per tutti i tributi locali.

Successivamente il Legislatore è intervenuto con l'art. 4, comma 4, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 il quale ha abrogato l'art 77-bis, comma 30, del D.L. n. 112/2008, disponendo quanto segue: *“L'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo 77-ter, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Sono fatti salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto”*.

Per l'anno 2012, quindi, i Comuni potevano disporre nuovamente le maggiorazioni previste dalla legge n. 449 del 1997.

In tale contesto il Legislatore ha effettuato un ulteriore intervento con l'art. 23 del D.L. n. 83 del 26 giugno 2012 che abrogava, con decorrenza da tale data, l'art. 11, comma 10, della L. n. 449 del 1997, precisando che i procedimenti già avviati dovevano definirsi in base alle norme abrogate.

I ripetuti interventi di Legge hanno favorito l'incertezza attorno alla possibilità e alle modalità per gli enti di applicare o meno le maggiorazioni tariffarie dell'ICP per gli anni successivi al 2012.

Al fine di una corretta interpretazione dell'art. 23, D.L. n. 83/2012, è stato adottato il comma 739 dell'art. 1, L. 208/2015, il quale dispone che: *“L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012”*.

Per molti enti locali, tale disposizione normativa rispondeva alla necessità di ridare certezza circa la legittimità delle maggiorazioni ICP anche nei casi di continuazione della loro applicazione da parte dei Comuni negli anni successivi al 2012, per espressa deliberazione confermativa o per tacito rinnovo di anno in anno delle tariffe, come consentito dalla legge.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il Consiglio di Stato, sezione quinta, con sentenza n. 6201 del 22 dicembre 2014, è però intervenuto sull'argomento affermando che la conferma, esplicita o tacita, delle tariffe non avrebbe potuto estendersi a maggiorazioni disposte da norme non più vigenti.

Consiglio di Stato, Sentenza n. 6201/2014:

"Come correttamente rilevato dall'appellante, non può condividersi l'esegesi sposata dal primo giudice in ordine alla sussistenza di un limite alla portata abrogativa dell'art. 23, comma 7, D.L. n. 83 del 2012, secondo il quale: "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo." Il suddetto allegato, infatti, al punto 30), indica gli: "articoli 9 e 11 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 (Estensione della L. n. 488 del 1992 al settore del turismo; incentivi fiscali alle piccole e medie imprese dei settori del commercio e del turismo);", senza eccettuare il comma 10 del suddetto art. 11. Una limitazione della portata abrogativa del citato art. 23, comma 7, non può trarsi dall'indicazione tra parentesi, poiché quest'ultima non fa che riassumere le rubriche di accompagnamento agli artt. 9 e 11 della L. n. 449 del 1997. Non può dimenticarsi, infatti, che l'art. 11, è rubricato: "Incentivi fiscali per il commercio", pur se contiene la norma oggetto di esame che consentiva all'amministrazione comunale di disporre un aumento delle tariffe e dei diritti di cui al capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 [...].

Né appare cogliere nel segno la tesi dell'amministrazione secondo la quale il provvedimento in questione sarebbe un atto di mera conferma della precedente delibera adottata dall'amministrazione comunale nel 2004, atteso che proprio la modifica normativa intervenuta consente di ritenere che non possa parlarsi a fronte di un mutamento della disciplina di un atto meramente confermativo.

La fondatezza del motivo sopra esaminato consente di apprezzare positivamente anche il motivo relativo alla violazione del comma 1 dell'art. 52, D.P.R. n. 446 del 1997, dal momento che l'amministrazione comunale ha utilizzato un potere di aumento tariffario, che contrasta con la disciplina ivi contenuta".

Sulla materia e sulla corretta interpretazione dell'art. 1, comma 739, L. 208/2015 è infine intervenuta anche la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 15 del 10/01/2018.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 15/2018:

"[...] non è corretta l'interpretazione dell'art. 1, comma 739, della legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso.

La disposizione, invece, si limita a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni. Era dunque ben possibile che essi avessero già deliberato in tal senso. Di qui la necessità di chiarire gli effetti dell'abrogazione disposta dal d.l. n. 83 del 2012, precisando che la stessa non poteva far cadere le delibere già adottate e che il 26 giugno del 2012 era il termine ultimo per la validità delle maggiorazioni disposte per l'anno d'imposta 2012.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Si tratta, quindi, effettivamente di una disposizione di carattere interpretativo, tesa a chiarire il senso di norme preesistenti ovvero escludere o enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo (sentenze n. 132 del 2016, n. 127 del 2015, n. 314 del 2013, n. 15 del 2012 e n. 311 del 1995). La scelta legislativa, allora, rientra «tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore (ex plurimis: sentenze n. 314 del 2013, n. 15 del 2012, n. 271 del 2011 e n. 209 del 2010)» (sentenza n. 132 del 2016).

Nulla dice il comma 739, invece, sulla possibilità di confermare o prorogare, successivamente al 2012, di anno in anno, le tariffe maggiorate.

Tale facoltà di conferma, esplicita o tacita, delle tariffe, consentita da altra disposizione, non potrebbe tuttavia estendersi a maggiorazioni disposte da norme non più vigenti, come aveva sancito la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 dicembre 2014, n. 6201, in riferimento all'art. 23, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, ritenendo che anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto della legislazione vigente. Dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente".

I giudici costituzionali lasciano intendere, quindi, che la facoltà di introdurre maggiorazioni applicate negli anni dal 2013 al 2018 era di fatto venuta meno con l'abrogazione della disposizione che lo consentiva, ovvero l'articolo 11 del comma 10 della L. 449/1997 (ad opera del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012). La medesima sentenza ha comunque considerato valide le delibere approvate prima del 26/06/2012, relativamente all'ultima annualità per cui era stata data facoltà di aumento delle tariffe ai Comuni.

Da questo quadro normativo è scaturita un'incertezza per gli enti locali attorno alla corretta applicazione delle maggiorazioni dell'ICP. La citata sentenza della Corte Costituzionale, pur fornendo un'interpretazione della norma di legge sfavorevole all'applicabilità dell'art. 11, comma 10, L. 449/1997, non poteva essere interpretata come norma di Legge.

Ciò ha consentito, quindi, a molti enti di mantenere una propria lettura interpretativa: in particolare l'IFEL ha continuato a sostenere anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che *"i Comuni possano legittimamente applicare gli aumenti deliberati prima del 26 giugno 2012, confermati tacitamente o espressamente anche per gli anni successivi"*. Secondo l'interpretazione fornita dall'IFEL le maggiorazioni dell'ICP potevano continuare ad essere applicate anche negli anni successivi in quanto la Corte Costituzionale fornisce una lettura tale da fare salve le delibere comunali di approvazione delle tariffe maggiorate adottate entro il 26/06/2012.

I Comuni che avevano adottato la delibera di approvazione delle maggiorazioni prima del 26/06/2012, sempre secondo tale orientamento avevano la facoltà di prorogare le stesse anche negli anni successivi.

Sul tema è intervenuto anche il Dipartimento delle Finanze del MEF con la Risoluzione n. 2 del 14/05/2018 allineandosi, sostanzialmente, con quanto affermato dalla Corte Costituzionale. Il Dipartimento aggiunge



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

che, come già osservato dalla Corte Costituzionale, non è stato quindi introdotto alcun doppio regime impositivo né sono state create ingiustificate disparità di trattamento dal momento che l'art. 1, comma 739, L. 208/2015 non ha disposto nulla in merito alla possibilità di confermare o prorogare successivamente al 2012 le tariffe maggiorate e pertanto la proroga delle stesse non era consentita.

DATO ATTO che le tariffe relative all'Imposta Comunale sulla Pubblicità sono state fissate con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 14/12/2002 e successivamente confermate, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, con i provvedimenti di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione, tra i quali, da ultimo, la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 21/03/2018;

TENUTO CONTO che l'evoluzione normativa e giurisprudenziale, soprattutto con l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma di deroga (art.1, comma 739 della Legge 28/12/2015, n. 208) recata dalla Sentenza della Corte Costituzionale 10/01/2018, n. 15, nel confermare la legittimità dell'art. 1, comma 739 della L. 208/2015, ha fornito una lettura riduttiva della norma oggetto di disquisizione che mette in questione la legittimità delle misure tariffarie applicate anche negli anni successivi, determinando, di fatto, anche una pericolosa esposizione finanziaria da parte degli enti locali che, potenzialmente, potrebbero subire una consistente riduzione delle entrate iscritte al titolo I° dei bilanci già approvati e rendicontati;

EVIDENZIATO che:

- ñ l'art. 1, comma 919, della Legge 30/12/2018, n. 145, reintroduce, con decorrenza 01/01/2019, la facoltà, per i Comuni di ripristinare la maggiorazione, fino ad un massimo del 50%, **solo per le superfici superiori al metro quadrato soggette all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni**;
- ñ per il Comune di Montegiorgio il mantenimento del livello tariffario già in essere si rende necessario per la salvaguardia degli attuali standard qualitativi nei servizi erogati, compensando i minori gettiti derivanti dai sopra richiamati pronunciamenti e relative conseguenze;
- ñ il minore gettito, stimabile in euro 2.500,00-3.000,00, derivante dalla impossibilità di confermare la maggiorazione ex Legge n. 449/1997 per le superfici inferiori al metro quadrato, potrà essere finanziariamente sostenuto attraverso una maggiore attività di controllo e di recupero dell'evasione ovvero, ove si rendesse necessario, attraverso il reperimento di risorse derivanti dalla fiscalità generale, il tutto salvo verifica a rendiconto ed eventuale possibilità di revisione della misura della maggiorazione negli esercizi successivi al 2019;

RITENUTO, pertanto:

- ñ di approvare, per i motivi specificati in premessa, le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni per l'anno 2019, confermando la maggiorazione nella misura del 20% rispetto alla tariffa base di cui al D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, così come previsto dall'art. 1, comma 919 della Legge 30/12/2018, n. 145, il tutto secondo lo schema allegato al presente atto in parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- ñ di posticipare al 30/06/2019 il termine per il versamento dell'Imposta Comunale sulla pubblicità, previsto dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, il tutto in attesa della conclusione della procedura di approvazione delle tariffe e dei diritti di che trattasi ed al fine di evitare situazioni di disagio e di sovrapposizione di scadenze;
- ñ di trasmettere copia della presente deliberazione alla società I.C.A. S.r.l., concessionario incaricato per la riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- ñ di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio del federalismo fiscale;

ATTESO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione"*, nel rispetto delle modalità fissate con nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 il quale prevede che: *"Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

DATO ATTO che il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, a norma dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Interno 07/12/2018 (G.U. n. 292 del 17/12/2018), è stato differito al 28 febbraio 2019, determinando l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio senza la necessità di adottare un'apposita deliberazione;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita "1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative" 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente";

VISTO e richiamato lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/1996 e n. 32 del 30/05/1996, come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2010;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2014, esecutiva nei modi di legge, come modificato, da ultimo, con delibera consiliare n. 30 del 30/11/2015;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2009, eseguibile nei modi di legge, come modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 4 del 28/01/2016;

VISTO e richiamato il Regolamento comunale per la disciplina e l'attuazione dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2013, eseguibile nei modi di legge;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 dell'1/12/2018 ad oggetto "*Nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e delle funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione e di risultato per il periodo 01/12/2018 – 31/05/2019*" con il quale si attribuiscono le funzioni dirigenziali dei Servizi ivi indicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,

SI PROPONE

- A) DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
- B) DI APPROVARE, per quanto in premessa esposto e motivato, le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni per l'anno 2019, confermando la maggiorazione nella misura del 20% rispetto alla tariffa base di cui al D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, così come previsto dall'art. 1, comma 919 della Legge 30/12/2018, n. 145, il tutto secondo lo schema allegato al presente atto in parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A".
- C) DI POSTICIPARE, limitatamente all'anno 2019, l'ordinario termine per il versamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, previsto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, al giorno 30/06/2019.
- D) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla società I.C.A. S.r.l., concessionario incaricato per la riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- E) DI INCARICARE il competente ufficio tributi affinché provveda a dare pubblicazione della presente deliberazione nel rispetto sia di quanto contenuto nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nonché in conformità di quanto disposto dai commi 15 e 13-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011 (comma 13-bis così come modificato con L. 208/2015).
- F) DI DARE ATTO che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, considerata, tra l'altro, la sua propedeuticità rispetto all'approvazione del bilancio di previsione ed al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente,

SI PROPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco
Michele Ortenzi

L'Assessore al Bilancio
Lorena Marzialetti



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

ALLEGATO "A"

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

D.LGS. N. 507 DEL 15.11.93 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

LEGGE 145/2018 COMMA 919

ex-LEGGE N. 449 DEL 27.12.97 ART. 11 COMMA 10

ex-LEGGE N. 488 DEL 23.12.99 ART. 30 COMMA 17

EURO

COMUNE DI CLASSE	V	CAT. SPEC.	0%
Maggiorazione deliberata	20,00%		

ART. 19 - TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 x 100 O FRAZIONI

	20,00	50,00
	Superfici inferiori a mq. 1	Superfici superiori a mq. 1
TARIFFA PER I PRIMI 10 GG	1,03	1,24
TARIFFA PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE	0,31	0,37

Manifesti di cm. 70 x 100	70 X 100 = Fogli	1
Manifesti di cm. 100 x 140	100 X 140 = Fogli	2
Manifesti di cm. 140 x 200	140 X 200 = Fogli	4
Manifesti di m. 6 x 3	6 X 3 = Fogli	24

Fino a gg.:	-	10	15	20	25	30
-------------	---	----	----	----	----	----

Superfici inferiori a mq. 1	1,03	1,34	1,65	1,96	2,27
Superfici superiori a mq. 1	1,24	1,61	1,98	2,36	2,73
CAT.SPECIALE Superfici inferiori a mq. 1	1,03	1,34	1,65	1,96	2,27
CAT.SPECIALE Superfici superiori a mq. 1	1,24	1,61	1,98	2,36	2,73

N.B.

§Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%

§Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%

§Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%

ART. 22 - DIRITTI DI URGENZA
50.000

L. 25,82

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

D.LGS. N. 507 DEL 15.11.93 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

LEGGE 145/2018 COMMA 919

ex-LEGGE N. 449 DEL 27.12.97 ART. 11 COMMA 10

ex-LEGGE N. 488 DEL 23.12.99 ART. 30 COMMA 17

COMUNE DI CLASSE

V

CAT. SPEC.

0%

Maggiorazione deliberata

20,00%

(superfici SUPERIORI al
mq)

Aumento di legge per luminosa

100,00%

ART. 12 – TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE

TIPO		1 mese o frazione	2 mesi o frazione	3 mesi o frazione	1 ANNO	Aumento per mq
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1		1,14	2,27	3,41	11,36	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50		1,36	2,73	4,09	13,63	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50		2,05	4,09	6,14	20,45	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50		2,73	5,45	8,18	27,27	100,00%
LUMINOSA Superfici fino a mq. 1		2,27	4,54	6,82	22,72	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50		2,73	5,45	8,18	27,27	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50		3,41	6,82	10,23	34,09	
LUMINOSA Superfici superiori a mq. 8,50		4,09	8,18	12,27	40,90	
CATEGORIA SPECIALE						
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1		1,14	2,27	3,41	11,36	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50		1,36	2,73	4,09	13,63	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50		2,05	4,09	6,14	20,45	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50		2,73	5,45	8,18	27,27	100,00%
LUMINOSA Superfici fino a mq. 1		2,27	4,54	6,82	22,72	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50		2,73	5,45	8,18	27,27	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50		3,41	6,82	10,23	34,09	
LUMINOSA Superfici superiori a mq. 8,50		4,09	8,18	12,27	40,90	

N.B. :

§Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,5, e 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

§Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%

Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base.

ART. 13 – TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI AI TRASPORTI DELLA AZIENDA

AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li		74,37	
RIMORCHI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li		74,37	
AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li		49,58	
RIMORCHI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li		49,58	
MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE		24,79	

ART. 14 – TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

(per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello)

	1mese o frazione	2mesi o frazione	3 mesi o frazione	1 ANNO	Aumento per mq
Superfici fino a mq. 1	3,31	6,61	9,92	33,05	
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 1,00	3,97	7,93	11,90	39,66	
SPECIALE Superfici fino a mq. 1	3,31	6,61	9,92	33,05	
SPECIALE Superfici superiori a mq. 1,00	3,97	7,93	11,90	39,66	

ART. 14 – TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI

(in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

Per ogni giorno di esecuzione - categoria normale	2,07
categoria speciale	2,07

ART. 15/1 – TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE

	Fino a 15 gg	Fino a 30 gg	Fino a 45 gg	Fino a 60gg	Aumento per mq
Fino a mq. 1	11,36	22,72	34,09	45,45	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	13,63	27,27	40,90	54,54	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	20,45	40,90	61,36	81,81	50,00%



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50		27,27	54,54	81,81	109,08	100,00%
SPECIALE Superfici fino a mq. 1		11,36	22,72	34,09	45,45	
SPECIALE Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50		13,63	27,27	40,90	54,54	
SPECIALE Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50		20,45	40,90	61,36	81,81	50,00%
SPECIALE Superfici superiori a mq. 8,50		27,27	54,54	81,81	109,08	100,00%

ART. 15

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.

Tariffa al giorno

49,58

PUBBLICITA' ESEGUITA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI

Tariffa al giorno

24,79

PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI

Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata

2,07

PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora)

Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità

6,20



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica, contabile e dell'art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l'art.6/bis della Legge n. 241/1990;

Con votazione palese unanime;

DELIBERA

A) DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

B) DI APPROVARE, per quanto in premessa esposto e motivato, le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni per l'anno 2019, confermando la maggiorazione nella misura del 20% rispetto alla tariffa base di cui al D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, così come previsto dall'art. 1, comma 919 della Legge 30/12/2018, n. 145, il tutto secondo lo schema allegato al presente atto in parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", come in premessa riportato.

C) DI POSTICIPARE, limitatamente all'anno 2019, l'ordinario termine per il versamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, previsto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, al giorno 30/06/2019.

D) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla società I.C.A. S.r.l., concessionario incaricato per la riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

E) DI INCARICARE il competente ufficio tributi affinché provveda a dare pubblicazione della presente deliberazione nel rispetto sia di quanto contenuto nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nonché in conformità di quanto disposto dai commi 15 e 13-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011 (comma 13-bis così come modificato con L. 208/2015).

F) DI DARE ATTO che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Inoltre;

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste in considerazione della necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, considerata, tra l'altro, la sua propedeuticità rispetto all'approvazione del bilancio di previsione ed al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente;

Con separata, palese ed unanime votazione;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 23-01-2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. **ANDREA PIERGENTILI**
(Firma all'originale)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 23-01-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. **ANDREA PIERGENTILI**
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 23-01-2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. **ANDREA PIERGENTILI**
(Firma all'originale)



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mariarosaria Giorgio

II PRESIDENTE

F.to Michele Ortenzi

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 28-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 24-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

Copia della presente deliberazione viene trasmessa agli uffici competenti

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 28-05-2019 al 12-06-2019 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

.....

Il presente atto è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giorgio Mariarosaria